

## PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI

**La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.**

Data di deposito in Consob della Parte III: 9 settembre 2010

Data di validità della Parte III: 10 settembre 2010

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La presente polizza è emessa da «ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.» facente parte del Gruppo Talanx A.G., uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi.

La Compagnia è costituita in forma giuridica di società anonima. Trattasi di forma giuridica analoga ad una società per azioni italiana. Il capitale sociale è pari a € 10.200.000,00 interamente versato.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del Commissariat aux Assurances – Lussemburgo.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività ed ammessa dall'ISVAP ad operare in Italia ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo n. 174/1995 dal 3.01.2008 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazioni con sede legale in un Stato membro n. I.00033.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente: Hass Herbert K., con nomina dal 01/01/2010;

Vicepresidente: Santer Jacques;

Consiglieri: Querner Immo – Wienke Martin – Möller Erwin - Münstermann Udo - Kliesow Olaf – Mersch Pierre.

Il 100% delle azioni di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è posseduto da ASPECTA Euro Group GmbH (AEG) presieduta da Münstermann Udo e Kliesow Olaf.

La Compagnia distribuisce il presente prodotto in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta a vigilanza da parte dell'ISVAP. La società di revisione di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è KPMG AUDIT, con sede in 31, Allée Scheffer – 2520 Lussemburgo.

La sede legale della Compagnia è in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. La sede secondaria in Italia con la quale sarà concluso il contratto si trova in Via F. Russoli 5 – 20143 Milano, numero telefonico 02/99292100, numero verde 800 713680, indirizzo di posta elettronica italia@aspecta.it.

Sul sito Internet «www.aspecta.it» è possibile trovare una descrizione dettagliata di tutte le attività esercitate dalle Compagnie appartenenti al Gruppo Talanx A.G.

#### 2. I FONDI OICR E IL FONDO INTERNO

DENOMINAZIONE FONDO OICR	DATA INIZIO OPERATIVITÀ	VARIAZIONI NELLA POLITICA D'INVESTIMENTO E SOSTITUZIONI DEI SOGGETTI INCARICATI ALLA GESTIONE NEGLI ULTIMI DUE ANNI	SOCIETÀ DI GESTIONE
Morgan Stanley SICAV Global Small Cap Value B \$ Acc	1/31/1997	nessuna	Morgan Stanley Investment Funds
DWS FlexPension II 2019	07/01/2004	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS FlexPension II 2020	07/01/2005	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS FlexPension II 2021	07/03/2006	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS FlexPension II 2022	07/02/2007	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS FlexPension II 2023	07/01/2008	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS FlexPension II 2024	07/01/2009	nessuna	DWS Investment S.A.
Seven Stars Invest	29/04/2004	nessuna	KPMG AUDIT
UBS (Lux) Money Market Invest - Eur A	05/05/1997	nessuna	UBS Global Asset Management

### PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

La Compagnia ha ritenuto di attribuire ad ogni fondo OICR un *benchmark*, così come descritto dalle Società di gestione nella tabella - *Benchmark*/Descrizione del parametro di riferimento, che evidenzia in modo chiaro ed immediato la performance di ogni singolo fondo. Per l'attribuzione di un benchmark ad ogni fondo si sono seguiti i seguenti criteri generali:

1. omogeneità rispetto alla classificazione Assogestioni;
2. prevalenza dell'obiettivo dell'Investitore-Contraente rispetto agli obiettivi generici dell'industria del risparmio gestito (es. il cliente non sarà interessato a confrontare un fondo settoriale con altri fondi dello stesso settore, ma con altri fondi azionari che possano evidenziare caratteristiche simili in termini di rischio/rendimento);
3. immediata possibilità di confronto a parità di condizioni, considerando quindi anche la componente costi all'interno del *benchmark*;
4. facile reperibilità e conoscenza da parte dell'Investitore-Contraente.

DENOMINAZIONE DEL FONDO OICR/COMBIANZIONE LIBERA	BENCHMARK ASSEGNATO
Morgan Stanley SICAV Global Small Cap Value B \$ Acc	Fid. Az. Internaz.(TS)
DWS FlexPension II 2019	*
DWS FlexPension II 2020	*
DWS FlexPension II 2021	*
DWS FlexPension II 2022	*
DWS FlexPension II 2023	*
DWS FlexPension II 2024	*
Seven Stars Invest	NO BENCHMARK
UBS (Lux) Money Market Invest - Eur A	Fid. Liq. Area Euro

(\*) Le uniche eccezioni riguardano i fondi garantiti, per i quali non si è ritenuto di attribuire un *benchmark* di alcun tipo in quanto fuorviante per i seguenti motivi:

- se considerato una misura di rischio, non pare corretto attribuirlo ad uno strumento che non solo garantisce il capitale, ma consolida anche il maggior guadagno realizzato;
- per la natura stessa del metodo gestorio finalizzato alla garanzia del capitale, l'investimento azionario può variare in modo sensibile da periodo a periodo, al punto che nemmeno un indice flessibile sembrerebbe congruo.

Qui di seguito trovare la descrizione dei *benchmark* utilizzati dalle Società di Gestione.

BENCHMARK	DESCRIZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
MSCI Small Cap	Questo indice rappresenta le azioni a minore capitalizzazione e viene calcolato su tutti i titoli non compresi negli indici Global Standard. Include 48 paesi, compresi gli emergenti.
JPMorgan Cash (Eur)	L'indice è rappresentativo del mercato monetario euro ed è calcolato da J.P. Morgan capitalizzando giornalmente il tasso sugli eurodepositi pubblicato dalla British Bankers Association con durata costante pari a 12 mesi. Il rendimento dell'indice esprime quindi il rendimento teorico di un investimento in titoli monetari o eurodepositi con scadenza a 12 mesi, rinnovato giornalmente alle condizioni di mercato.

### 3. LE CLASSI DI QUOTE

Di seguito viene fornita, in forma tabellare, una descrizione delle caratteristiche distintive di ciascuna classe di quote emessa nei fondi OICR e nel fondo interno di "Cento% tu".

DENOMINAZIONE DEL FONDO	CLASSI DI QUOTE
Morgan Stanley SICAV Global Small Cap Value B \$ Acc	A,AH,AX,AHX,B,BH,BX,BHX MF: 1,6%; C,CH,CX,CHX MF: 2,4%; I,IH,IX,IHX MF:0,95%, N,NH,NX,NHX,S,SX MF: 0%
DWS FlexPension II 2019	UNICA
DWS FlexPension II 2020	UNICA
DWS FlexPension II 2021	UNICA
DWS FlexPension II 2022	UNICA
DWS FlexPension II 2023	UNICA
DWS FlexPension II 2024	UNICA
Seven Stars Invest	UNICA
UBS (Lux) Money Market Invest - Eur A	UNICA

## 4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA

### 4.1 Garante

Ciascuno dei fondi DWS FlexPension II gode della garanzia della quotazione più elevata riconosciuta alla scadenza. Detta garanzia è prestata dalla DWS Investment S.A. con sede in 2, Boulevard Konrad Adenauer - 1115 Lussemburgo. La Società ASPECTA non si assume in nessun momento la responsabilità derivante da detta garanzia.

### 4.2 Oggetto e funzionamento della garanzia

**Garanzia della quotazione più elevata.** La garanzia viene prestata dalla DWS Investment S.A. - Lussemburgo e si esplica nel diritto di avere a scadenza, come valore minimo di liquidazione, il valore di acquisto della quota stessa. Qualora il valore attuale della quota rispetto al prezzo di acquisto è, o sia stato, più elevato in uno o più giorni di riferimento, viene garantito il più elevato di questi valori. Tale garanzia vale per ogni quota di un fondo garantito DWS FlexPension II, indipendentemente dal fatto che il fondo garantito in questione abbia raggiunto la quotazione più elevata prima o dopo l'acquisto della quota. Il valore attuale di un giorno può essere temporaneamente inferiore al suo prezzo di acquisto. Dicsi giorni di riferimento il primo giorno lavorativo di ogni mese e, nel mese di dicembre, il sesto giorno lavorativo prima della fine del mese. Per giorno lavorativo si considera quello inerente alla borsa tedesca di Francoforte.

La garanzia della quotazione più elevata viene riconosciuta alla scadenza naturale del fondo DWS FlexPension II di riferimento nel contratto assicurativo di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. denominato "Cento% tu". Tale fondo viene determinato alla data di inizio del periodo di flessibilità: sarà l'ultimo DWS FlexPension II con scadenza precedente a tale data. Nel periodo che intercorre tra la data scadenza di tale DWS FlexPension II e l'inizio del periodo di flessibilità, salvo diverse comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente, l'importo verrà investito in un fondo monetario. Per i premi annui, se non indicato diversamente, l'inizio del periodo di flessibilità è il termine del periodo di accumulo (periodo di pagamento dei premi) mentre per i premi unici è la data indicata dal cliente nell'apposito spazio al momento della sottoscrizione del modulo di proposta.

## 5. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

L'elenco aggiornato dei soggetti distributori del presente prodotto, potrà essere consultato sul nostro sito internet al seguente indirizzo: <http://www.aspecta.it/contatti.html>.

È inoltre possibile verificare che l'intermediario risulti regolarmente autorizzato, ai sensi della normativa in vigore, consultando il sito ISVAP al seguente indirizzo: <https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica/>.

## 6. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Intermediari negoziatori sono unicamente le Società di Gestione elencate nella Parte III, punto 2, del Prospetto d'offerta.

## 7. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La società di revisione di ASPECTA è la KPMG AUDIT con sede in 31, Alée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

KPMG è una società a responsabilità limitata e membro del network di società indipendenti affiliate con KPMG International, una cooperativa svizzera. KPMG e il KPMG logo sono marchi registrati di KPMG International.

Durante il Consiglio di Amministrazione del 20 Marzo 2009, KPMG è stata nominata in qualità di revisore per ASPECTA per l'anno 2009 (proroga).

## B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Non è possibile illustrare le tecniche di gestione adottate dalle singole Società di Gestione in quanto non disponibili tra le informazioni messe a disposizione dalle stesse.

## C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

### 8. SOTTOSCRIZIONE

L'Investitore-Contraente propone alla Compagnia la propria adesione mediante la sottoscrizione del modulo di proposta. La Compagnia ha la facoltà di accettare la proposta dell'Investitore-Contraente, a propria assoluta discrezione.

Quale corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla Compagnia ai sensi di polizza, l'Investitore-Contraente paga alla Compagnia i premi convenuti alle scadenze stabilite dalla Compagnia in base al frazionamento scelto nel modulo di proposta dall'Investitore-Contraente. Il primo premio annuo o il premio unico devono essere pagati contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta a mezzo di assegno bancario non trasferibile o assegno circolare non trasferibile intestati ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., bonifico bancario o bollettino postale. Per le polizze a premio annuo è concesso anche il pagamento a mezzo Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.)

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento dovrà essere effettuato alle scadenze stabilite dalla Compagnia in base al frazionamento scelto nel modulo di proposta dall'Investitore-Contraente con Rimessa Interbancaria Diretta (RID), oppure tramite bonifico bancario sul conto, bollettino postale o assegno bancario non trasferibile o assegno circolare non trasferibile, intestato alla Compagnia. Sin dalla prima annualità di premio saranno accettate rateazioni semestrali, trimestrali o mensili.

I premi pagati dall'Investitore-Contraente, al netto delle spese indicate nella Parte I, Sezione C, par. 14, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei fondi selezionati, nelle proporzioni stabilite dall'Investitore-Contraente.

Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e delle spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata l'ultimo giorno del mese che precede la decorrenza della polizza. Per i premi pagati dall'Investitore-Contraente successivamente al perfezionamento, verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva al terzo giorno lavorativo (nel Gran Ducato di Lussemburgo – vedi allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l'Investitore-Contraente avrà ricevuto il certificato di assicurazione - che gli verrà inviato a mezzo raccomandata A.R.- e la Compagnia avrà incassato la prima rata di premio. La data di decorrenza, evidenziata nel certificato di assicurazione, sarà quella del primo giorno del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto il modulo di proposta se il modulo di proposta è pervenuto alla Compagnia entro il giorno 15 del mese. Se invece il modulo di proposta è pervenuto alla Compagnia dopo il giorno 15, la data di decorrenza sarà quella del primo giorno del secondo mese successivo al pagamento. In ogni caso, l'Investitore-Contraente avrà facoltà di indicare nel modulo di proposta una data successiva dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza.

Il certificato di assicurazione conterrà i dati anagrafici dell'Investitore-Contraente, degli Assicurati e dei Beneficiari. Vengono inoltre indicati altri dati fondamentali che sono: la decorrenza di polizza e la scadenza del pagamento dei premi; il premio versato al momento della sottoscrizione del modulo di proposta nonché il frazionamento richiesto; la somma complessiva dei premi e l'importo del minimo garantito in caso di morte; la percentuale dell'eventuale incremento dei premi e l'indicazione dei fondi OIRC/Combinazioni libere scelte.

Nel caso di polizze a premio annuo l'Investitore-Contraente ha la possibilità di richiedere l'incremento annuo del premio. La percentuale di incremento può variare dal 2% al 10% (con crescita dal minimo al massimo prevista tramite incrementi pari all'1%). L'Investitore-Contraente avrà comunque facoltà di rinunciare all'incremento del premio, dandone comunicazione scritta inviata alla Compagnia 20 giorni della scadenza di pagamento. L'incremento non riguarda le garanzie supplementari Invalidità permanente da infortunio, Diaria da ricovero a seguito di infortunio o malattia e Diaria da gesso che rimangono sempre di premio costante.

Nelle polizze a premio annuo l'Investitore-Contraente ha la possibilità di abbinare alla copertura base – caso morte – altre coperture assicurative quali:

- la copertura aggiuntiva Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità totale e permanente da infortunio e malattia;
- le garanzie complementari Morte per infortunio e Morte per infortunio a seguito di incidente stradale;
- le garanzie supplementari Invalidità permanente da infortunio, Diaria da ricovero per infortunio o malattia e Diaria da gesso.

Il costo per la copertura aggiuntiva Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità totale e permanente da infortunio e malattia viene addebitato mediante la cancellazione di quote dei fondi selezionati.

Per le garanzie complementari Morte per infortunio e Morte per infortunio a seguito di incidente stradale, l'Investitore-Contraente dovrà versare un premio aggiuntivo.

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente decidesse di abbinare alla copertura base le garanzie supplementari Invalidità permanente da infortunio, Diaria da ricovero per infortunio o malattia e Diaria da gesso, potrà farlo mediante la scelta di uno dei tre pacchetti messi a disposizione dalla Compagnia.

In questo caso, il premio annuo minimo della polizza base passerà da € 600 a:

- € 1.200: pacchetto ENTRY
- € 1.500: pacchetto MEDIUM
- € 1.800: pacchetto HIGH

I costi dei singoli pacchetti sono indicati nella Sezione 4 - Garanzie Supplementari.

È prevista la possibilità di effettuare dei premi unici aggiuntivi che dovranno essere dell'importo minimo di € 1.000.

La Compagnia si riserva di proporre all'Investitore-Contraente la possibilità di effettuare versamenti di premi in nuovi fondi istituiti successivamente alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia si impegna a consegnare preventivamente all'Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

Entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, la Compagnia si impegna ad inviare all'Investitore-Contraente tramite l'agenzia di riferimento, la conferma dell'investimento del premio di perfezionamento e di quelli successivi, illustrandone i contenuti.

## 9. RISCATTO

**Riscatto totale.** L'Investitore-Contraente può chiedere, sia per le polizze a premio annuo sia per le polizze a premio unico, già nel corso del primo anno dalla decorrenza della polizza, il riscatto totale delle quote dei fondi collegati alla polizza, a condizione che siano stati versati i premi dovuti. L'importo liquidabile, al netto delle penali di riscatto, dovrà essere superiore a € 20. In caso contrario, la Compagnia annullerà il contratto e nulla sarà dovuto. La richiesta di riscatto dovrà essere inviata alla Sede Secondaria italiana della Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., ricevuta almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

Il primo giorno feriale del mese successivo alla scadenza di pagamento della rata di premio, la Compagnia darà corso alle richieste di riscatto pervenute entro il termine sopra indicato.

L'importo liquidabile sarà pari al valore del contratto, ovvero al numero delle quote attribuite al contratto all'ultimo giorno del mese precedente in cui è pervenuta alla Compagnia la richiesta di liquidazione, moltiplicate per il prezzo di vendita – valore di vendita – di tale quote di disinvestimento, detratte la penalità di riscatto. La penalità di riscatto è calcolata moltiplicando il valore delle quote attribuite alla polizza per la percentuale indicata nella tabella di seguito riportata.

La data di disinvestimento equivale al primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la richiesta di riscatto.

In caso di riscatto totale della polizza, il contratto di assicurazione cesserà di produrre effetti tra le Parti alla data in cui viene determinato il valore di riscatto e la Compagnia sarà unicamente tenuta al pagamento di tale valore di riscatto all'Investitore-Contraente, ai sensi dell'art. 4 della Sezione 1 - Prestazione Principale.

***In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-Contraente possono essere tali per cui il valore di riscatto potrà essere inferiore al capitale investito.***

Nel momento in cui la Compagnia avrà effettuato il riscatto, l'Investitore-Contraente riceverà una comunicazione che conterrà le indicazioni sulla data di valorizzazione della polizza nonché l'importo della valorizzazione e la percentuale di penalizzazione applicata che determinerà il valore liquidato all'Investitore-Contraente secondo le modalità dallo stesso richieste e riportate sulla comunicazione.

**Penalità di riscatto totale - Polizze a premio annuo**

Fino al termine della	Penalità di riscatto
1 <sup>a</sup> annualità	95%
2 <sup>a</sup> annualità	90%
3 <sup>a</sup> annualità	85%
4 <sup>a</sup> annualità	75%
5 <sup>a</sup> annualità	50%
6 <sup>a</sup> annualità	25%
7 <sup>a</sup> annualità	10%
8 <sup>a</sup> annualità	5%
a partire dalla 9 <sup>a</sup> annualità	0%

**Penalità di riscatto totale - Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo**

Fino al termine della	Penalità di riscatto
1 <sup>a</sup> annualità	5%
2 <sup>a</sup> annualità	4%
3 <sup>a</sup> annualità	3%
4 <sup>a</sup> annualità	2%
5 <sup>a</sup> annualità	1%
a partire dalla 6 <sup>a</sup> annualità	0%

**Riscatto parziale.** L'Investitore-Contraente può chiedere il riscatto parziale secondo modalità differenti:

- nel caso di polizze a premio annuo, l'Investitore-Contraente può chiedere il riscatto parziale delle quote dei fondi collegati alla polizza decorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della polizza e dopo il pagamento di almeno cinque annualità di premio;
- nel caso di polizze a premio unico invece, l'Investitore-Contraente potrà chiedere il riscatto parziale delle quote dei fondi collegati alla polizza già nel corso del primo e avendo corrisposto premi dovuti.

Sia per le polizze a premio annuo sia per le polizze a premio unico, il riscatto parziale non è consentito se il valore residuo della polizza, successivamente al riscatto è inferiore a € 1000.

Fatte salve istruzioni diverse, il riscatto viene effettuato proporzionalmente al valore delle quote disponibile in ciascuno dei fondi collegati al contratto. Il riscatto parziale può essere chiesto una volta per ogni annualità di polizza. In seguito al riscatto parziale la prestazione in caso di morte si ridurrà fino alla misura massima del 10% della somma complessiva dei premi.

Il costo inerente il riscatto parziale è pari all'importo fisso di € 60 per il riscatto fino al 20% del valore della polizza mentre per il riscatto riguardante la parte che supera il 20% del valore della polizza verranno applicate le seguenti penalità di riscatto.

**Polizze a premio annuo**

Annualità durante la quale si esercita il riscatto parziale	Penalità di riscatto
6 <sup>a</sup> annualità	25%
7 <sup>a</sup> annualità	10%
8 <sup>a</sup> annualità	5%
a partire dalla 9 <sup>a</sup> annualità	0%

**Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo**

Annualità durante la quale si esercita il riscatto parziale	Penalità di riscatto
1 <sup>a</sup> annualità	5%
2 <sup>a</sup> annualità	4%
3 <sup>a</sup> annualità	3%
4 <sup>a</sup> annualità	2%
5 <sup>a</sup> annualità	1%
a partire dalla 6 <sup>a</sup> annualità	0%

I riscatti parziali verranno liquidati secondo il metodo L.I.F.O. – Last In First Out – il quale prevede che, qualora sulla polizza per la quale l'Investitore-Contraente ha richiesto il riscatto parziale siano attivi dei premi unici aggiuntivi, il riscatto parziale venga applicato a partire dall'ultimo premio unico aggiuntivo versato sul contratto e fino ad esaurimento, per ordine di anzianità, di tutti i premi unici attivi sulla polizza base. Solo dopo aver esaurito tutti i premi unici aggiuntivi, il riscatto parziale verrà applicato alla polizza base.

Nel momento in cui la Compagnia avrà effettuato il riscatto parziale, l'Investitore-Contraente riceverà una comunicazione che conterrà le indicazioni sulla data di valorizzazione della polizza e l'importo di riscatto parziale concesso in base alle Condizioni Generali di Assicurazione nonché le modalità di liquidazione dallo stesso indicate.

**10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (c.d. *Switch*)**

L'Investitore-Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico e almeno due anni per le polizze a premio annuo, potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di disinvestire le quote possedute in un fondo per reinvestirle in un altro (allocazione) ai costi descritti al par. 14.1.5. In tal caso anche i premi successivamente pagati dall'Investitore-Contraente saranno convertiti in quote dei nuovi fondi selezionati.

L'Investitore-Contraente avrà altresì la possibilità, ad ogni versamento, di scegliere nuovi fondi ai quali destinare il premio. Questa scelta potrà riguardare sia il singolo premio in scadenza che tutti i premi futuri collegati al contratto. Tale richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della rata di premio che si desidera riallocare nel nuovo fondo. La Compagnia invierà

all'Investitore-Contraente una comunicazione scritta dell'avvenuto *switch* con l'informativa inerente i nuovi fondi scelti dallo stesso, entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione.

Qualora la Compagnia dovesse proporre all'Investitore-Contraente l'investimento delle quote possedute in un fondo, in altri fondi istituiti successivamente alla stipula della polizza, avrà l'obbligo di consegnare preventivamente all'Investitore-Contraente l'informativa conseguente all'introduzione di questi nuovi fondi nonché il regolamento di gestione dei predetti fondi. In questo caso nessuna spesa verrà addebitata per operazioni di *switch*, cioè per trasferimento tra fondi.

La Compagnia darà corso alle richieste di trasferimento delle quote ricevute entro il giorno 25 del mese precedente, il primo giorno feriale di ciascun mese, mediante la liquidazione di quote di un fondo e la contemporanea sottoscrizione di quote di un altro fondo per un valore equivalente, calcolato sulla base delle quotazioni dell'ultimo giorno del mese precedente allo *switching*.

In caso di liquidazione o scadenza di uno dei fondi selezionati, la Compagnia potrà offrire un nuovo fondo con caratteristiche simili, dandone comunicazione scritta all'Investitore-Contraente. In tal caso, l'Investitore-Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi dell'art. 4.3 - Riscatto Totale della Sezione 1 - Prestazione Principale, oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia a quali fondi dovranno essere trasferite le quote dei fondi liquidati. Qualora l'Investitore-Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia, quest'ultima sarà autorizzata ad allocare le quote dei fondi liquidati proporzionalmente a ciascuno degli altri fondi selezionati o, in mancanza, a propria discrezione. Il trasferimento di quote di fondi liquidati sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per l'Investitore-Contraente.

Entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, la Compagnia invierà comunicazione scritta all'Investitore-Contraente tramite l'agenzia di riferimento con informazioni in merito al numero delle quote rimborsate in seguito al trasferimento tra fondi, al numero di quote attribuite nonché ai rispettivi valori unitari delle quote nel giorno di riferimento.

## D) IL REGIME FISCALE

### 11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Alla data di stampa della presente nota il regime fiscale relativo alla presente polizza è il seguente:

#### (A) Imposta sui premi di assicurazione

Sui premi non grava alcuna imposta sulle assicurazioni.

#### (B) Tassazione alla morte dell'Assicurato

La prestazione in caso di morte non è sottoposta all'imposta di successione e non subentra nell'asse ereditario. Inoltre, nessuna ritenuta fiscale è applicabile sulla prestazione per il caso di morte.

#### (C) Tassazione sui capitali

In caso di scadenza o di riscatto della polizza, il capitale da liquidare costituisce reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 12,50% per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati, previa applicazione di eventuali appositi elementi di rettifica (es. equalizzatore).

#### (D) Detraibilità dei premi versati

In base all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 47/2000 i premi dell'assicurazione sulla vita, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte, invalidità e non autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani e nel limite di Euro 1.291,14 l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19%.